

DELIBERAZIONE N. 09 DD. 15.02.2007

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE (DIRETTIVE) PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEI NUOVI IMPIANTI FISSI PER LA TELECOMUNICAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 22.02.2001 n. 36, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 dd. 07.03.2001, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", all'art.8 rubricato "competenze delle regioni, delle province e dei comuni" comma 6 prevede che "i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

Segnalato che, in attesa dell'adeguamento della legislazione provinciale ai principi stabiliti dalla Legge 22.02.2001 n. 36, il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 25 settembre 2001 n. 30-81/Leg. ha aggiunto l'articolo 3 bis al D.P.G.P. 29.06.2000 n. 13-31/Leg. ("disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della L.P. 11.09.1998 n. 10") conferendo ai Comuni la facoltà di adottare direttive a carattere generale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di nuovi impianti fissi di telecomunicazione;

Atteso che nella formulazione delle direttive si deve tener conto, in particolare, dei seguenti obiettivi:

- a) rispetto del principio cautelativo, perseguimento della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, raggiungimento di obiettivi di qualità, l'attuazione di azioni di risanamento e di delocalizzazione degli impianti non conformi, nonché la collaborazione operativa tra la pubblica amministrazione e i titolari degli impianti;
- b) salvaguardia delle zone a prevalente destinazione residenziale esistenti e di probabile sviluppo successivo, nonché delle zone o dei siti che presentano interesse paesaggistico-ambientale storico, artistico e culturale;

Considerato, altresì, che:

- a) l'emanazione delle direttive non è libera, ma vincolata al rispetto di norme, nazionali e provinciali, di rango superiore inerenti soprattutto i volumi di rispetto;
- b) le direttive si applicano solo ai nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni;
- c) è necessario pervenire ad un rapporto equilibrato tra corretta localizzazione degli impianti ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in ragione della sua pubblica utilità;
- d) è d'obbligo fornire pari opportunità a tutti gli operatori del settore;
- e) non è possibile modificare i limiti di esposizione, dei valori cautelari e dei volumi di rispetto;
- f) non è possibile di prevedere generici divieti a carico di zone territoriali omogenee;

Considerate percorribili le seguenti linee principali di intervento:

- a) definizione dei criteri generali di localizzazione dei nuovi impianti fissi di telecomunicazione;
- b) individuazione delle aree e degli ambiti nelle quali escludere l'installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazione;
- c) individuazione di alcune aree in cui è in ogni caso possibile l'installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazione, previa acquisizione dei pareri ed autorizzazione delle autorità diverse dal Comune preposte al settore;
- d) rinvio ad uno specifico piano di localizzazione, da approvare annualmente da parte della Giunta comunale, per il concreto insediamento di singoli impianti esterni alle aree di cui al precedente punto c);
- e) definizione di criteri di mimetizzazione e di dismissione dei nuovi impianti.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente dd. 10.09.1998 n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana".

Vista la L.P. dd. 11.09.1998 n. 10 "Misure collegate con l'asestamento del bilancio per l'anno 1998" relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici per il quale in attesa della legge statale la Giunta provinciale disciplina l'attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente dd. 10.09.1998 n. 381.

Visto l'articolo 20 della L.P. 20.03.2000 n. 3 "Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000" di modifica dell'articolo 61 della L.P. 11.09.1998 n. 10, relativo alla protezione

dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 3260 del 07 dicembre 2001 avente per oggetto "Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche in materia di localizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)".

Presa visione della proposta di regolamento/direttive per l'insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione elaborato dall'Ufficio Tecnico comunale sulla base dello schema predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini.

Visto il parere favorevole espresso in data 12.12.2006 dalla "Commissione consiliare per lo statuto, regolamenti, tributi e riforma istituzionale" relativamente al suddetto regolamento.

Accertato che, successivamente all'esame del regolamento da parte della "Commissione consiliare per lo statuto, regolamenti, tributi e riforma istituzionale" l'articolo 52, comma 4, della L.P. 29.12.2006 n. 11 (Legge finanziaria 2007) ha modificato l'articolo 87 della L.P. 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. in materia di impianti fissi di telecomunicazione, prevedendo, in particolare, che l'installazione dei suddetti impianti con potenza massima al connettore non superiore a 3 Watt non sia soggetta a denuncia di inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 88 della stessa L.P. 22/91.

Preso atto che, pertanto, è venuta a decadere, per sopravvenuto contrasto con una disposizione di rango superiore, la previsione di cui all'articolo 3, comma 3, dello schema di regolamento/direttive per l'insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione approvato dalla "Commissione consiliare per lo statuto, regolamenti, tributi e riforma istituzionale", laddove si prevedeva la possibilità per l'Amministrazione comunale di concordare l'installazione, anche su aree diverse da quelle individuate dal regolamento e dall'allegata cartografia, di impianti con potenza massima al connettore d'antenna non superiore a 2 Wwatt

Sentito e condiviso l'intervento di vari consiglieri comunali tutti concordi nel condividere la suddetta proposta di direttive elaborata dall'Ufficio Tecnico optando, per quanto riguarda la definizione delle aree in cui è vietata l'installazione di impianti fissi di telecomunicazione, per la soluzione più restrittiva che fissa il divieto di installazione non solo nel centro abitato e nelle zone di rispetto ma anche nelle zone situate in prossimità, come evidenziato nella cartografia allegata alla proposta medesima.

Sentita, in particolare, la dichiarazione di voto del Consigliere Giordani Maurizio che preannuncia il suo voto favorevole, precisando, peraltro, che con ciò non intende disconoscere la validità dell'analogo provvedimento deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 febbraio 2002.

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il regolamento, allegato alla presente, per l'insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione, in quanto idoneo a tutelare la salute e l'ambiente e a garantire nel contempo una minima esposizione ai campi elettromagnetici.

Riscontrato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lett.b), L.R. 04.01.1993 n. 1, rientra nella competenza del Consiglio l'adozione degli atti di programmazione del territorio.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale in attesa della nomina del titolare, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio di ragioneria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Con n. 13 voti favorevoli e n. 1 astensione legalmente espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3 bis del Testo coordinato del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 29.06.2000 n. 13-31/Leg. ("Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 61 della L.P. 11.09.1998 n. 10") con le modifiche alle stesso apportate dal D.P.G.P 25.09.2001 n. 30-81/Leg. e dal D.P.G.P. 13.05.200 n.8-98/Leg e 3.04.2003 n. 6-127/Leg, ha aggiunto l'articolo 3 bis al D.P.G.P. 29.06.2000 n. 13-31/Leg., il regolamento comunale (direttive) per l'insediamento urbanistico e territoriale di impianti fissi di telecomunicazione", con la relativa

cartografia, nel testo allegato alla presente deliberazione che, firmato dal Segretario comunale, ne costituisce forma parte integrante e sostanziale.

2. Di comunicare le stesse direttive all'Assessorato Provinciale all'Ambiente, all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ed ai concessionari dei servizi di telefonia in ambito provinciale.
3. Di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
4. Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 52 - L.R. 1/93 e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

* * *